



LivinLuce 2009

Manifestazione dedicata a Building e Illuminazione

Si terrà a Rho (MI), dal 26 al 30 maggio 2009, LivinLuce, la manifestazione internazionale dedicata al Building (materiale di installazione elettrica, sicurezza, home and building automation) e all'Illuminazione (componenti, apparecchi, sorgenti luminose, soluzioni).

LivinLuce 2009 si caratterizza per un ulteriore rafforzamento della vocazione tecnica, che da sempre la contraddistingue, puntando da un lato ad un maggior sviluppo del settore Building, dall'altro a un riposizionamento del settore Illuminazione, nell'ambito del quale verranno affrontati e valorizzati, in particolare, tematiche, prodotti e soluzioni per gli utilizzatori di luce tecnica.

Gli asset tematici dell'edizione 2009 sono i seguenti:

- focus sull'ecocompatibilità e sulla sicurezza nell'impiantistica elettrica;
- valorizzazione della domotica (Homevolution), nella sua dimensione 'multidisciplinare';
- uso efficiente dell'energia nella progettazione illuminotecnica;
- innovazione tecnologica nella progettazione illuminotecnica.

I temi individuati troveranno ampio sviluppo e approfondimento anche a livello convegnistico, attraverso un calendario di eventi adeguato che vedrà il coinvolgimento di rappresentanti di Istituzioni, Associazioni, Università e Ricerca, Organismi tecnico-scientifici riconosciuti.

Info: areatecnica2@fieramilanotech.it



Ecopolis

1° FORUM SULLA CITTÀ SOSTENIBILE

Ecopolis Expo & Conference – che si terrà a Roma dall'1° al 3 aprile 2009 – è un grande evento organizzato da Fiera Roma e Camera di Commercio di Roma con l'obiettivo di raccogliere, proporre e valorizzare le migliori pratiche e tecnologie esistenti a livello internazionale riguardo al tema del governo e della gestione sostenibile delle città.

Ecopolis è un momento d'incontro tra Aziende innovative, Città ed Amministrazioni per confrontarsi sulle Green Best

Practices di oggi e di domani; nasce dalla volontà di raccogliere i segnali provenienti dalle Aziende e dagli Enti che rimandano allo sviluppo di nuovi business e nuove tecnologie per far fronte alle crescenti esigenze di "fare impresa sostenibile".

Questo al fine di:

- stimolare gli amministratori ad adottare politiche volte a sviluppare nelle grandi città contesti urbani realmente vivibili e costruire per i cittadini un futuro ecologicamente sostenibile, economicamente dinamico e socialmente equo, avvalendosi del supporto di soggetti imprenditoriali capaci di affiancarli in questa sfida per la costruzione della città di domani;
- favorire lo sviluppo dell'industria e dei servizi specializzati nell'offrire prodotti, servizi e soluzioni utili alla progettazione e realizzazione di tali interventi, in un contesto in cui proprio le amministrazioni locali - configurandosi come potenti agenti di cambiamento - possono attivare risorse enormi e quindi diventare un vero e proprio motore per lo sviluppo di comparti industriali nuovi o per la riqualificazione di quelli esistenti;
- offrire nuovi orizzonti applicativi al mondo della ricerca, innescando processi virtuosi in termini di risorse dedicate al settore e risultati prodotti e incentivando in tal modo in maniera sempre maggiore un trasferimento tecnologico continuo e massiccio verso i settori industriali collegati allo sviluppo sostenibile;
- favorire l'aumento della sensibilità generale sul tema della sostenibilità urbana e offrire al grande pubblico l'occasione di approcciare tale tematica in una prospettiva globale e "toccando con mano" le possibili soluzioni alle problematiche ambientali e di vita delle città di oggi e di domani.

I fabbricati non ultimati sono soggetti all'ICI

Con sentenza n. 24924 del 10 ottobre 2008, la Cassazione afferma che l'iscrizione al catasto edilizio urbano di una unità immobiliare costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'ICI.

Il caso riguarda un contribuente che, dopo aver iscritto in catasto alcuni fabbricati non ultimati, si è visto chiedere dal Comune il pagamento dell'ICI, calcolata sul valore catastale degli immobili. Il contribuente ha impugnato gli avvisi di pagamento sostenendo che i fabbricati non erano stati completati e quindi, pur essendo iscritto al catasto, non erano utilizzabili.

La Corte di Cassazione ha dato ragione al Comune ricordando che il D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dispone:

- *al secondo comma dell'art. 1:* che "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa";
- *alla lett. a) del primo comma dell'art. 2:* che "ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato";
- *al primo comma dell'art. 8:* che "l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni".

La Corte ha sottolineato la natura reale dell'imposta, supponendo essa unicamente il "possesso" di uno o più immobili, e l'irrilevanza, ai fini del suo assoggettamento all'imposta, della idoneità dell'immobile a produrre reddito.

Ne consegue che l'iscrizione nel catasto edilizio dell'"unità immobiliare" costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata "fabbricato" e, quindi, assoggettata all'imposta prevista per tale specie di immobile; analogamente, per la norma, costituisce presupposto sufficiente la mera sussistenza delle condizioni di iscrिवibilità ("che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano") di una unità nel medesimo catasto.

Nella stessa lett., a) dell'art. 2, il legislatore completa il proprio pensiero prescrivendo che "il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato".

In conclusione ai fini dell'ICI per "fabbricato" deve intendersi "l'unità immobiliare iscritta... nel catasto edilizio", "l'unità immobiliare... che deve essere iscritta" allo stesso catasto e "il fabbricato di nuova costruzione" "a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione" o "se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato".